

## **STATUTO DEL CIRCOLO CULTURALE “AMBIENTESCENZE” (ex “PALAZZO CATTANEO”)**

(Circolo Culturale “AmbienteScienze” - Palazzo Cattaneo Ala Ponzzone - Via Oscalali, 3 – Cremona - Tel. 0372/25659 – 06/8078357 - info@worldwewant.org - Cod. Fisc. 01145250195 – Banca Monte dei Paschi di Siena – Cr – Filiale 5850 – c/c 823459  
ABI CAB: 1030 11452 – Coord. IBAN: IT70G0103011452000000823459)

### **TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE**

Articolo 1- E' costituita un'Associazione denominata:

#### **Ambientesienze CIRCOLO CULTURALE ONLUS**

Essa ha sede in Cremona, in via Oscalali n. 3.

Ne sono soci fondatori i signori:

ROBERTO PAOLO IMPERIALI nato a Roma il 3 marzo 1942;

PIER GIORGIO SANGIOVANNI nato a Vailate il 18 luglio 1932,

Articolo 2- Fini dell'Associazione sono la formulazione e diffusione di principi culturali idonei a promuovere e sostenere una visione della scienza e della società dove i valori umani siano prioritari e in costante, dialettico, ma armonioso, equilibrio ambientale.

In questa prospettiva verranno, da parte dell'Associazione, stimolati dibattiti e sostenute ricerche o progetti che privilegino gli aspetti qualitativi su quelli meramente economicistici e quantitativi, sia nella scienza che nell'evolversi di nuovi, equilibrati, contesti sociali.

Una nuova e integrata visione olistica delle scienze e delle società umane, su cui l'avanzamento scientifico e l'innovazione tecnologica necessariamente si riverberano, è, a nostro avviso, la premessa per l'esplicita denuncia degli ormai palesi limiti di uno sviluppo fin qui guidato, prevalentemente, da imperativi meramente tecnologici o economicistici di breve termine.

a) conversazioni, dibattiti, conferenze, audizioni musicali, cicli di lezioni, attività di studio e di ricerca, visite a mostre, a musei ed opere d'arte, realizzazione di mostre artistiche e di proiezioni audiovisive e quant'altro possa contribuire allo sviluppo culturale dei singoli;

b) la collaborazione con scuole, università, enti ed associazioni che perseguono attività analoghe e che comunque svolgono attività affini.

L'associazione potrà compiere, senza che tali attività assumano il carattere della prevalenza, e purché necessarie per il raggiungimento dei fini statutari: operazioni mobiliari e immobiliari e attività commerciali di supporto quali compravendita di articoli promozionali e gadgets, esercizio di bar e ristoranti, tavola calda e fredda, somministrazioni di bevande, attività editoriali, attività ginnico-artistiche ed affini.

L'associazione è aperta a tutti coloro che desiderano, nel rispetto del presente statuto e dei regolamenti che ne conseguono, aderirvi; essa non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale.

Le attività sociali, ricreative, culturali e per il tempo libero possono essere appaltate dall'Associazione ad enti pubblici, privati o ad aziende ed associazioni.

## TITOLO II - DEI SOCI

Articolo 3- Fanno parte dell'Associazione:

- a) i soci fondatori;
- b) i soci onorari;
- c) i soci ordinari.

Articolo 4- Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Articolo 5- I soci onorari sono nominati dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo e sono scelti tra tutte quelle persone che, oltre ad aver acquisito benemeritenze nella cultura, nelle scienze, nella vita pubblica e nello sport, abbiano particolarmente potenziato od incrementato la vita dell'Associazione.

I soci onorari hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni sociali e non pagano la quota di iscrizione.

Articolo 6- I soci ordinari sono coloro che frequentano l'attività ricreativa e socio-culturale dell'Associazione. L'inclusione in detta categoria è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'associando.

Essi partecipano all'attività od alla vita dell'Associazione medesima, sulla base dei regolamenti fissati dal Consiglio Direttivo.

**Ogni socio cercherà di promuovere iniziative legate all'oggetto sociale relative alle tematiche a lui più consone.**

Articolo 7- I nuovi soci sono tenuti a versare al momento dell'adesione una quota d'iscrizione, la cui entità viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il pagamento delle somme si intende anticipato in ogni caso.

Nel caso di assenza o impedimento del nuovo socio che abbia versato quote mensili o trimestrali, queste non verranno in alcun modo rimborsate, salvo casi particolari da sottoporre in esame al Consiglio Direttivo.

Articolo 8- La qualifica di socio onorario e di socio ordinario si perde:

- a) per dimissioni, da presentarsi - per iscritto - entro il mese di giugno di ciascun anno;
- b) per morosità, a causa di ritardo superiore a sei mesi nei pagamenti delle quote sociali, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo (da questo comma è da ritenersi escluso il socio onorario).
- c) per radiazione, che viene pronunciata nei confronti del socio che si è reso colpevole, entro o fuori la sede sociale, di una azione disonorevole, o qualora la sua condotta costituisca un ostacolo al buon andamento dell'Associazione.

A deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.

Il socio radiato può ricorrere al Consiglio Direttivo, che decide inappellabilmente.

Articolo 9- I soci fondatori perdono la qualifica:

a) per dimissioni motivate, da comunicarsi - per iscritto - al Presidente dell'Associazione tre mesi prima;

b) per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:

1 - per essersi il socio reso - comunque - colpevole di azione disonorevole, entro o fuori la sede sociale;

2 - per avere - comunque - svolto azione contraria alle finalità od all'interesse dell'Associazione;

3 - per avere commesso un grave atto di indisciplina;

4 - per non avere partecipato alle attività sociali o non avere frequentato i locali sociali, senza validi o comprovati motivi di impedimento, per un periodo superiore a sette mesi consecutivi.

La perdita della qualifica di socio fondatore viene deliberata dalla maggioranza dei 2/3 dei soci fondatori.

Con la perdita della qualifica di socio, il radiato perde qualsiasi diritto patrimoniale e sociale, nè potrà, sotto qualsivoglia forma, essere riammesso nell'Associazione.

Articolo 10- I soci ordinari ed onorari della Associazione perdono tale qualifica nel caso in cui non frequentino le attività o non accedano ai locali sociali, senza validi e comprovati motivi di impedimento, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi.

Articolo 11- A carico dei soci onorari e ordinari possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) richiamo;

b) ammonizione;

c) sospensione dai locali sociali a tempo indeterminato.

Competente per l'applicazione di tali sanzioni è la Commissione di Disciplina che sarà nominata a giudizio insindacabile del consiglio direttivo anche fra non soci.

### TITOLO III - DEGLI ORGANI

Articolo 12- Gli organi dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il revisore dei conti.

### TITOLO IV - DELL'ASSEMBLEA

Articolo 13- Dell'Assemblea fanno parte:

- 1) i soci fondatori;
- 2) i soci ordinari.

Per partecipare all'Assemblea, i soci debbono essere in regola con il pagamento delle quote.

I soci fondatori provvedono, di volta in volta, alla nomina del Presidente e del Segretario.

Articolo 14- L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno e delibera sulla relazione tecnico-morale-finanziaria, sul bilancio consuntivo e, comunque, su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno viene esposto nell'albo della Associazione almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

Articolo 15- L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso affisso nell'albo dell'associazione e conformemente al disposto dell'ultimo comma dell'art. 14. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione l'ordine del giorno.

L'assemblea può provvedere ad eleggere un segretario ed uno scrutatore, diversamente il Presidente uscente e due membri del Consiglio Direttivo sociale designato provvedono a tale adempimento.

In caso d'urgenza l'assemblea può essere convocata con lettera raccomandata.

Articolo 16 - L'assemblea è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione di un terzo dei soci aventi diritti al voto e almeno un socio fondatore; in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

Articolo 17 - L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza del Consiglio medesimo, oppure a seguito di richiesta scritta della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Il Presidente, quando richiesto, deve convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta.

Compiti dell'assemblea straordinaria sono:

- a) l'esame delle modifiche dello statuto;
- b) l'esame di grave circostanze relative alla vita della associazione.

Inoltre, le dimissioni del Presidente o quelle della maggioranza del Consiglio Direttivo o l'eventuale decadenza degli stessi importano decadenza del Consiglio Direttivo medesimo.

In tale ipotesi, a cura dello stesso Presidente anche se dimissionario, deve essere convocata, entro trenta giorni dalle dimissioni o dall'evento, un'assemblea straordinaria per l'elezione delle cariche sociali.

Valgono, per l'assemblea straordinaria, le norme relative alle modalità di convocazione ed alle maggioranze per la validità dell'assemblea, norme di cui agli articoli 14-15-16.

Tuttavia, per l'approvazione di modifiche allo statuto, è necessario il voto unanime dei soci fondatori.

Ogni associato può essere portatore, in sede di assemblea, sia ordinaria che straordinaria, di non più di tre deleghe.

Articolo 18- I soci assenti o dissenzienti potranno inoltrare ricorso al Consiglio direttivo per sentir pronunciare l'invalidità formale delle delibere nel termine di quindici giorni dalla delibera stessa.

Tali ricorsi sono decisi inappellabilmente dal Consiglio direttivo in carica entro quindici giorni dalla loro presentazione.

## TITOLO V - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque e vi fanno parte di diritto i soci fondatori fino a che questi non cessino di far parte dell'associazione.

Il numero dei componenti il Consiglio, in tale ambito, è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, di volta in volta.

Il Presidente ha facoltà di eleggere e destituire dalla carica, a propria totale discrezione, uno o due vice Presidenti, ai quali potrà delegare i poteri amministrativi e direttivi che riterrà opportuno vengano esercitati in sua assenza.

Articolo 20 - Il consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e può essere totalmente o parzialmente rieletto.

Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dai soci fondatori, i quali potranno cooptare altri soci alla carica di consigliere nei limiti previsti dall'art. 19 del presente statuto.

Articolo 21 - Il Consiglio Direttivo attua le direttive generali stabilite dall'assemblea e decide tutti quei provvedimenti utili o necessari al buon mantenimento dell'Associazione.

Ha mansioni amministrative, tecniche, propagandistiche e di organizzazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione e di esclusione o di eventuale espulsione dei soci dell'Associazione.

Articolo 22 - I membri del Consiglio direttivo hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l'attività svolta a favore dell'Associazione e da essa autorizzate.

## TITOLO VI - DEL PRESIDENTE

Articolo 23 - Il presidente, eletto dai consiglieri, ha la legale rappresentanza dell'associazione ad ogni effetto.

Ferme le funzioni del Vice Presidente, qualora nominato, il Presidente potrà delegare l'esecuzione di determinati incarichi, ad altro membro del Consiglio Direttivo secondo i limiti previsti al 2° comma del successivo art. 27.

Articolo 24 - Il presidente, o chi da lui delegato oltre a dare esecuzione alle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede al normale andamento dell'Associazione, dirige e controlla l'Amministrazione sociale.

## TITOLO VI BIS - DEL REVISORE DEI CONTI

Articolo 24 bis - La gestione dell'associazione è controllata dal revisore dei conti eletto annualmente dall'assemblea dei soci.

Egli dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale redigendo una relazione ai bilanci annuali; potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

## TITOLO VII - DELLE CARICHE IN GENERALE

Articolo 25 - Tutte le cariche sono onorifiche, salvo che, per specifici compiti assegnati nell'ambito dell'organizzazione, il Consiglio Direttivo deliberi la spettanza, a favore dei singoli consiglieri e/o soci, di compensi adeguati all'attività svolta in favore dell'Associazione.

## TITOLO VIII - DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 26 - Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili di fronte all'assemblea del buon andamento della Associazione.

Articolo 27 - Il Presidente dell'Associazione potrà nominare, con funzioni specifiche, uno o più delegati, eventualmente anche fra i non associati, con l'incarico di esazione delle entrate, della tenuta dei libri sociali, dell'organizzazione generale ed amministrativa dell'Associazione e delle attività di questa.

Il delegato ad amministrare non potrà in nessun caso impegnare l'Associazione al di là delle somme disponibili liquide, non potrà accendere debiti di nessuna natura: dovrà infine, prima di assumere iniziative, verificare che le medesime siano coperte dalle polizze assicurative in essere già stipulate dall'Associazione o dagli enti e/o società di cui usa i locali.

Articolo 28 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali elargizioni da soci o da terzi;
- c) da ogni altra entrata, che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 29 - Il Consiglio Direttivo prepara annualmente una relazione consuntiva ed una preventiva che devono essere approvate dall'Assemblea dei soci.

Articolo 30 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da tutto quanto risulti di proprietà dell'Associazione;
- b) da ogni eventuale bene immobile e mobile, appartenente all'Associazione, anche in seguito a donazione ed a successione.

## TITOLO X - DELL'AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Articolo 31 - Per essere ammessi all'associazione gli aspiranti devono presentare domanda scritta al consiglio direttivo, impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento che ne consegue e devono versare la quota associativa fissata dal consiglio direttivo.

La domanda verrà accettata o respinta dal Consiglio Direttivo medesimo, a suo insindacabile giudizio.

## TITOLO XI - DURATA

Articolo 32 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento deve essere deliberato da almeno due terzi dei soci fondatori.

## TITOLO XII - ARBITRATO

Articolo 33 - Tutte le eventuali controversie sociali saranno sottoposte alla competenza di tre arbitri nominati uno dall'Associazione, l'altro dal socio ed il terzo (con funzioni di Presidente) di comune accordo fra i primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Cremona.

Articolo 34 - Il presente statuto può essere integrato da un regolamento organico, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ed immediatamente esecutivo.

Le eventuali modifiche del regolamento, rese necessarie dalla realtà dei fatti, verranno deliberate dal Consiglio direttivo e saranno immediatamente esecutive.